

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

(Terza sezione penale)

Udienza 5 dicembre 1940; Pres. DE FICCHY, Est. PARZIALE, P. M. FERRARI (concl. diff.) — Ric. De Angelis (Avv. SABATINI).

(Sent. denunciata: Trib. Roma 24 febbraio 1940)

Recidiva — Precedenti condanne — Intervenuta riabilitazione — Non si tiene conto di esse (Cod. pen., articoli 106 e 178).

Agli effetti della recidiva non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. (1)

La Corte: — ... Osserva che entrambi i dedotti motivi sono da riconoscersi fondati ed il ricorso merita accoglimento.

I Giudici di merito non hanno invero tenuto presente che, con la riabilitazione concessa al ricorrente, in base ad unico provvedimento del 7 aprile 1938, come risultante dallo stesso certificato penale in calce a ciascuna delle cinque annotazioni di condanna, rimaneva estinto *ope legis* ogni effetto penale delle condanne stesse.

Onde è che, pel combinato disposto degli art. 178 e 106, capov., cod. pen. le dette condanne non erano più da considerarsi operative agli effetti della recidiva, la quale è appunto da annoverarsi fra i principali effetti penali della condanna.

Dispone infatti il citato art. 178 che « la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge non disponga altrimenti ».

Vero è che, a riguardo di così fatta riserva della legge, un dubbio potrebbe affacciarsi di fronte al disposto dello art. 106, in connessione più particolarmente col suo capoverso, a cagione dell'avverbio « anche » che vi è usato.

Chè, invero, mentre nella prima parte il detto articolo stabilisce: « agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel reato si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena », soggiunge poi nel suo capoverso: « Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali ».

E ciò indurrebbe a supporre che, per la inapplicabilità della norma della prima parte, debba ricorrere una causa che estingua congiuntamente il reato o la pena ed anche gli effetti penali.

Duplici condizioni questa che certamente non si verifica per l'istituto della riabilitazione che, come si è visto, estingue soltanto le pene accessorie e gli effetti penali, ma non pure il reato o la pena.

Tuttavia ogni dubbio al riguardo va rimosso, ove si consideri, non soltanto, che quando la legge ha voluto escludere da determinati effetti la riabilitazione ne ha fatto oggetto di esplicita menzione: così nel capoverso primo dell'art. 164 cod. pen., allorchè fa divieto di concedere la sospensione condizionale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione; ma altresì, e principalmente, ove si abbiano presenti i precisi chiarimenti sulla questione forniti nella relazione del Guardasigilli, dove testualmente si legge: « essendo eliminati (con la riabilitazione) tutti gli effetti penali di carattere perpetuo, la condanna seguita da riabilitazione non potrà più formare recidiva... » (Relazione sul progetto definitivo del codice penale, libro I, pag. 224, § 184).

(1) Conforme: T. supr. mil., 8 febbraio 1938, Cipolla (Foro it., Rep. 1038, voce Recidiva, n. 8).

Conformi in dottrina: SATELLI e ROMANO-DI FALCO, *Comm. teorico-pratico del nuovo cod. pen.*, Roma, 1930-IX, vol. I, parte 2^a, §§ 335 e 522; SABATINI, *Istituzioni di dir. pen.*, 2^a ed., Roma, 1935-XIII, Soc. ed. del « Foro italiano », vol. I, pag. 176, § 190; FABRIELI, *Gli istituti generali del codice penale*, Casa ed. Carlo Colombo, Roma, 1936-XV, pag. 260.

E, d'altra parte, anche la dottrina si è manifestata in senso conforme attraverso l'opinione concorde del più autorevoli interpreti.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

(Terza sezione penale)

Udienza 17 dicembre 1940; Pres. DE FICCHY, Est. MARONI; P. M. JEZZI (concl. conf.) — Ric. Frinkel (Avv. LENZI, CASSINELLI).

(Sent. denunciata: Pret. Bologna 20 giugno 1940)

Israeliti — Professioni liberali — Professionisti di razza ebraica — Cancellazione dall'albo — Ricorso — Effetto sospensivo — Inapplicabilità (L. 29 giugno 1939, n. 1054, sull'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica, art. 27 e 34; R. D. L. 5 marzo 1935, n. 184, sull'esercizio delle professioni sanitarie, art. 14).

Israeliti — Professioni liberali — Straniero di razza ebraica — Facoltà di risiedere in Italia — Limitazioni all'esercizio delle professioni — Applicabilità (R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana, art. 24 e 25; L. 29 giugno 1939, n. 1054, sull'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica, art. 6).

Intervenuta, a norma dell'art. 27 della legge 29 giugno 1939 n. 1054, la cancellazione dall'albo di un professionista perchè di razza ebraica, l'eventuale ricorso (nella specie: alla Commissione centrale per i medici chirurghi ecc.) non ha l'ordinario effetto sospensivo. (1)

Gli stranieri di razza ebraica, a cui sia consentito, a norma dell'art. 24 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, di risiedere in Italia sono, sottoposti, per quanto riguarda l'esercizio delle professioni, alle limitazioni previste per i cittadini italiani di razza ebraica. (2)

(1-2) Mentre il principio riassunto nella seconda massima non pare possa dar luogo a dubbi (l'eccezione contenuta nell'articolo 24, per cui è consentito di richiedere in Italia agli ebrei stranieri, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana, ha una portata chiaramente limitata), più complesso appare il problema risoluto nella prima parte della sentenza.

Il ricorrente era stato cancellato dall'albo (dei medici), perchè appartenente alla razza ebraica, in conformità dell'art. 27 della legge 29 giugno 1939, n. 1054: ma sosteneva che la cancellazione non dovesse avere efficacia, in quanto egli aveva prodotto ricorso alla competente Commissione centrale, costituita col regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; ricorso che, a norma della legge stessa (art. 14), ha effetto sospensivo.

Tale effetto, secondo la Suprema Corte, non produrrebbe però il ricorso, se la cancellazione è avvenuta per il motivo dell'appartenenza del professionista alla razza ebraica. La soluzione può giustificarsi osservando che tale cancellazione doveva obbligatoriamente avvenire (art. 27 legge 29 giugno 1939, n. 1054) entro il termine fissato dall'art. 6 della legge stessa. Dal che risulterebbe esclusa la possibilità che — sia pure a traverso la proposizione di un ricorso — il professionista di razza ebraica potesse rimanere, oltre il termine del citato art. 6, iscritto nell'albo.

L'argomento ha non poco peso. Ma un peso notevole hanno anche quelli che si potrebbero addurre a favore della soluzione contraria. Si può in primo luogo osservare che l'art. 34 della citata legge del 1939 richiama « le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni » per tutto quanto non è contemplato dalla legge speciale. La Corte osserva che appunto dalla legge speciale è contemplata la cancellazione in un determinato termine. Ma è anche vero che, col rinvio dell'art. 34, si riconosce ammissibile il ricorso alla competente Commissione centrale, a norma proprio della legge generale (per i medici: art. 14 legge 5 marzo 1935, n. 184) e nella disciplina del ricorso è, appunto, l'effetto sospensivo.

Ora, prescindendo dalla fattispecie esaminata dalla Corte, sembrerebbe doverci rilevare che oggetto del ricorso potrebbe

La Corte: — Il Pretore di Bologna, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza in data 20 giugno 1940, dichiarava Frankel Wilhelm, nato a Monarterzisch (Polonia) e residente a Bologna, colpevole del reato di cui all'art. 348 cod. pen. per avere in Bologna ed in quel di Malalbergo, nel marzo e aprile 1940, esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra, essendo stato radiato dall'albo professionale relativo, data la sua appartenenza alla razza ebraica; in conseguenza lo condannava a lire mille di multa.

Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione...

Il ricorso non merita accoglimento.

Non si palesa anzitutto fondata la doglianza del ricorrente, che il Pretore abbia, violando l'ordine logico, trattato la questione di merito prima di quella pregiudiziale. Il Frankel invero era stato radiato dall'albo dei medici di Bologna, perchè appartenente alla razza ebraica, in base agli art. 1 e 6 della legge 29 giugno 1939, numero 1054. Non era quindi possibile indagare sulla dedotta efficacia sospensiva del ricorso che, avverso il suaccennato provvedimento di cancellazione dall'albo il Frankel aveva ritenuto di proporre alla Commissione centrale presso il Ministero dell'interno, a sensi dell'art. 14 della legge 5 marzo 1935, n. 184, concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie, se prima non si fosse indagato sulla eccepita inapplicabilità al Frankel della suindicata legge 29 giugno 1939, numero 1054. Non può infatti porsi in dubbio che per tale legge, che disciplina l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, la cancellazione dall'albo, deliberata dagli organi competenti, dovesse avere la sua pronta efficacia, senza ammissibilità di ricorso con effetto sospensivo, salva la iscrizione, a seconda dei casi, negli albi aggiunti od in quelli speciali.

Infatti nell'art. 6, comma quinto, si determina che la cancellazione dagli albi o dai ruoli dovesse essere deliberata dagli organi competenti non oltre il febbraio 1940, con effetto alla scadenza di detto termine.

Ed all'art. 27 si stabilisce che, avvenuta la cancellazione, e fino a quando non avessero ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, i cittadini italiani di razza ebraica non potessero più esercitare alcuna attività professionale, e che con la detta cancellazione dovesse essere esaurita, o comunque cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte degli stessi cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. Nè vale riferirsi, come si pretende dal Frankel, all'art. 34 della legge stessa, giacchè per tale articolo si consente l'applicazione delle leggi e dei regolamenti di carattere generale, che disciplinano le singole professioni soltanto per tutto quanto non sia contemplato dalla legge stessa.

E per quanto sopra è stato esposto risulta in modo evidente come la legge in maniera particolare abbia contemplato precisamente la cancellazione degli albi, ed abbia escluso in riguardo ad essa ogni possibilità di ricorso.

Per quanto poi concerne la questione sollevata dal ri-

essere (e sarà normalmente) in questi casi una contestazione circa l'appartenenza alla razza ebraica. Nel qual caso, se il ricorso risulta poi fondato (qualche caso del genere risulta essersi effettivamente verificato) il danno del negato effetto sospensivo per lo meno equivale all'inconveniente della permanenza nell'albo oltre il termine fissato dalla legge. Nè, come è chiaro, la questione potrebbe risolversi con un esame del merito del ricorso (che solo il competente Collegio può fare) ed al quale non può subordinarsi, nè certo la legge subordina, l'effetto sospensivo attribuito dalla legge stessa all'esperienza del gravame.

È più che probabile che la soluzione stessa non abbia, nella specie, dato luogo ad alcuna ingiustizia sostanziale, in quanto la cancellazione sia stata conforme a legge; ma è ovvio che non potrebbe dirsi lo stesso nel caso opposto. Ecco perchè, data l'altissima autorità del Collegio, queste ragioni di dubbio, che presenta la questione esaminata in via di principio, andavano segnalate.

N. D. R.

corrente sulla applicabilità della legge 29 giugno 1939, n. 1054, si osserva che detta legge deve essere considerata, non isolatamente, ma con riguardo a tutto il complesso delle norme che il legislatore ha ritenuto dover emanare per disciplinare la materia razziale, e più specialmente al regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente i «provvedimenti per la difesa della razza italiana». In forza di tale legge gli ebrei stranieri non potevano, posteriormente al 1° gennaio 1939, avere cittadinanza italiana, e quelli che avevano iniziato il loro soggiorno nel territorio del Regno posteriormente alla data suindicata, dovevano lasciare il territorio stesso entro il 12 marzo 1939. A tale ultima disposizione si faceva eccezione soltanto per quelli di nazionalità straniera, i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938, avessero compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ovvero avessero contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana ed avessero all'uopo fatta pervenire al Ministero dell'interno analoga istanza documentata entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore dello stesso decreto.

Da tali disposizioni chiaro apparisce che il legislatore ha voluto, per ovvie ragioni, usare verso gli ebrei stranieri un particolare rigore, accordando loro, in via di eccezione, la sola concessione di poter continuare a risiedere nel Regno, nei due casi specificatamente indicati. Apparisce per tanto un controsenso giuridico il sostenere, come fa il ricorrente, che l'aver esso ottenuto di potere eccezionalmente continuare a risiedere nel Regno, per avere contratto matrimonio con una cittadina italiana di religione cattolica, gli attribuisce anche il diritto di esercitare liberamente la professione, non ostante il divieto sancito poi con la legge speciale del 29 giugno 1939, n. 1054, disciplinante l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

Nè vale opporre che il diritto di continuare a risiedere nel Regno, sancito allo scopo di non spezzare la compagine familiare, diverrebbe illusorio, ove non venisse nel contempo concessa la possibilità di mantenere in vita con i proventi della professione tale compagine, giacchè devesi tenere presente che si tratta di disposizioni di indole eccezionale e proibitiva, onde il detto argomento, se potesse avere valore, verrebbe in effetti ad annullare la precisa e rigorosa finalità delle varie norme legislative sancite in materia razziale.

Nè vale parimenti eccepire la inapplicabilità in confronto del ricorrente della legge suindicata, sostenendo che essa concerne esclusivamente i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica, e non già gli ebrei stranieri. In proposito è da osservare che tale legge venne emanata quando già, per le disposizioni della legge del 17 novembre 1938, n. 1728, gli ebrei stranieri avevano dovuto lasciare il Regno, onde non vi si trovavano che quei pochi, i quali, nei due casi suindicati, avevano potuto ottenere eccezionalmente di mantenere la residenza nel Regno. D'altra parte, per i principii fondamentali del nostro diritto positivo, se gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, non è però ammesso che essi possano godere diritti maggiori di quelli accordati ai cittadini medesimi. Onde non è a dubitarsi che le norme proibitive e delimitative, sancite dalla legge 29 giugno 1939, n. 1054, dovessero avere la loro piena efficacia non soltanto in confronto ai cittadini italiani di razza ebraica, ma anche di quegli stranieri della stessa razza, che fossero stati autorizzati a risiedere ancora nel Regno...

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

Camera di consiglio 19 novembre 1940; Pres. VILLA SANTA, Est. BITETTI, P. M. CIANCARINI (concl. conf.) — Ric. Pennazzi Ricci.

(Sont. denunciata: Trib. di guerra dell'Asmara 3 giugno 1936)

Africa italiana — Africa orientale italiana — Revisione